



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.662 del 26 marzo 2007

Consiglio Federale n.7- Roma, 23 e 24 marzo 2007

DELIBERA N.264

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la proposta pervenuta dalla WNBA inerente la disponibilità a disputare un incontro amichevole femminile ITALIA – STATI UNITI in Italia;
- considerata l'importanza di tale manifestazione nell'ambito della programmazione degli eventi da disputare nel corso dell'anno dedicato al Basket Femminile;
- esaminata la proposta presentata dal Comitato Regionale FIP del Lazio relativa all'organizzazione, nelle città di Roma, dell'incontro femminile ITALIA – STATI UNITI in programma l'11 aprile 2007;
- ritenuta tale richiesta meritevole di accoglimento mediante una convenzione che dovrà specificare nel dettaglio le modalità di accoglienza per le delegazioni partecipanti, le attività collaterali e gli oneri economici derivanti;

DELIBERA

- affidare l'organizzazione dell'incontro amichevole femminile ITALIA-STATI UNITI in programma l'11 aprile 2007 al Comitato Regionale FIP Lazio;
- dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la relativa convenzione con il Comitato Regionale del Lazio, nella persona del Suo Presidente Gaetano Laguardia.

DELIBERA N.265

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerato che le attuali polizze assicurative federali sono in fase di scadenza;
- rilevata la necessità di approfondire, valutare e studiare i criteri da stabilire per la stipula delle nuove polizze assicurative, in accordo con le esigenze di tutte le

Componenti interessate e con i criteri di economicità previsti dallo stanziamento finanziario;

considerato che tali informazioni devono essere fornite quanto prima alla AON Assicurazioni per poter effettuare la più idonea ed adeguata intermediazione con le Compagnie assicurative;

DELIBERA

- dare mandato al Presidente Federale di valutare ed approfondire, in accordo con tutte le Componenti interessate, i criteri da stabilire per il rinnovo delle polizze rispondenti alle esigenze di copertura assicurativa dei tesserati.

DELIBERA N.266

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.236, assunta nella riunione del 10 febbraio 2007, con la quale si è modificato l'articolo 3 del Regolamento Esecutivo inserendo il comma 10;

considerato che la modifica apportata con la delibera di cui sopra, prevede l'obbligo dell'elezione del domicilio esclusivamente da parte degli atleti, non prendendo in considerazione tutte le altre categorie di tesserati della Federazione Italiana Pallacanestro;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo 3, comma 10 del Regolamento Esecutivo avanzata dal Settore Agonistico;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 3 del Regolamento Esecutivo, come segue:

Art.3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005 - delibera n. 2 C.d.P 15/07/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o corriere, o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla F.I.P. ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti fa carico alla società interessata.

- [2] Alla presentazione della richiesta di tesseramento, il contributo annuo previsto nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti, sarà addebitata sull'estratto conto della società che tessererà l'atleta.
- [3] I moduli sono reperibili presso il sito internet federale.
- [4] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.
- [5] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.
- [6] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.
- [7] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.
- [8] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.
- [9] I giocatori di società rinunciarie che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 14 R.E., rimangono vincolati con la società di appartenenza.
- [10] ~~L'atleta~~ **Ogni tesserato** elegge il proprio domicilio presso la Società di appartenenza.

DELIBERA N.267

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2007/2008;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (COM.TE.C.);
- visti i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 28 febbraio 2007;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato **2007/2008**.

PARTE PRIMA.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

- **aver dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:**

1. avere al 31 marzo 2007 un rapporto Ricavi/ Indebitamento non inferiore a **1,7** - come desumibile dall'apposito prospetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai componenti l'organo di controllo-. Si precisa che l'indebitamento complessivo al 31 marzo 2007, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2006; tale ultima condizione non si applica per gli indebitamenti complessivi non eccedenti l'importo forfetario di Euro 350.000,00;
2. il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo 2007, dovranno essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50% (cinquanta per cento).
Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio, dagli eventuali oneri pluriennali da ammortizzare iscritti ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
I mezzi propri sono rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, ed i finanziamenti in conto capitale.
3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2007** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;
4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dell' Erario per imposte dirette ed indirette e dei vari Enti Previdenziali fino al **30 aprile 2007**, ivi comprese quelle previste dall'art. n. 128 Regolamento Organico F.I.P.;
5. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla F.I.P., ivi comprese quelle previste dall'art.n.128 Regolamento Organico F.I.P.;
6. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come meglio precisate dall'art. 2 del Regolamento Esecutivo della Lega stessa e nella Legadue, come meglio precisato dall'art. 6 dello Statuto, fermo restando la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2007/2008.
7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482 ter per le S.r.l e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2007.
8. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.
 - **aver presentato, entro il termine del 11 giugno 2007 alla F.I.P. e per conoscenza, alla Leghe riconosciute dalla F.I.P., la seguente documentazione:**
 - a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
 - b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2007, redatto secondo lo

schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1.

Per le Società che nella stagione sportiva **2006/2007** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo 01.07.2006/31.03.07 aumentati del 20% e, l'indebitamento risultante al 31 marzo 2007; si precisa comunque che l'indebitamento complessivo, ai fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000.

- c) Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2007, redatto secondo lo schema di cui all'allegato - C - dal quale emerga il rapporto 2/1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale.

Ove dalle predette situazioni di cui sub b) e c) il rapporto risultasse carente, esso dovrà essere riequilibrato attraverso opportuna operazione di aumento sul capitale sociale od attraverso immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci regolarmente recepiti da verbale del Consiglio di Amministrazione recante il parere favorevole dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell' articolo 2467 C. C.

- d) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2007 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.
- e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di **aprile 2007** .
- f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E - necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2007**.
- h) Certificazione di vigenza delle Società, rilasciata dagli organi competenti;
- i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;

- j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2007** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art. 2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile.
In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea Straordinaria da tenersi, entro il termine del **11 giugno 2007**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro il termine del **11 giugno 2007**.
- k) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine perentorio del 30 giugno 2007**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

Se già appartenenti ai campionati non professionistici e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine perentorio del 30 giugno 2007**, alla F.I.P. e alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. a norma del titolo VI art. n. 58 dello Statuto Federale, in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla F.I.P., lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla F.I.P. ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti a, e, f.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **06 luglio 2007** anche tramite telefax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 16 luglio 2007**, inviando idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la

scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 11 giugno 2007**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **13 luglio 2007** la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicheranno alla FIP, a mezzo fax, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo della Lega di Pallacanestro serie A e dall'art. 2 del Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alle Leghe.

Entro la data del **23 luglio 2007** la COM.TE.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la COM.TE.C, provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **30 luglio 2007** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.268

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.267, assunta in data odierna, con la quale sono stati approvati i criteri di ammissione per i Campionati professionistici della stagione sportiva 2007/2008;

considerato che in sede di discussione si è nuovamente affrontata la problematica in merito alla quota di ingresso che, ogni stagione sportiva, le società neo

promosse alla categoria superiore devono versare alla rispettiva Lega di competenza;

preso atto della proposta del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo, dott. Alessandro Annessa, con la quale invita le componenti coinvolte ad incontrarsi al fine di addivenire ad una soluzione definitiva della "quaestio" che possa garantire la tutela e l'interesse delle Società sulla base della collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra le Leghe professionistiche riconosciute e la Federazione Italiana Pallacanestro;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

dare mandato al Presidente Federale, al fine di esperire tutti gli atti idonei a trovare convergenze tra gli interessi e le esigenze manifestate dalla Leghe professionistiche, le Società interessate e la Federazione Italiana Pallacanestro, con particolare riguardo alle problematiche nascenti dalla quote di ingresso alle medesime Leghe professionistiche, per addivenire ad un accordo che possa garantire la stabilità del sistema sportivo professionistico.

DELIBERA N.269

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che l'attuale stesura dell'art. 135 del R.O. è ancora in vigore per le società partecipanti ai campionati professionistici, ad eccezione delle neo promosse al Campionato di Legadue 2007/2008;

ravvisata quindi la necessità, come disciplinato al comma 11 del suddetto articolo, di fissare i termini di presentazione per le domande di fusione da parte delle società partecipanti ai campionati professionistici;

ascoltato il parere del Responsabile della Segreteria Tecnica della COM.TE.C, dott. Alessandro Annessa;

DELIBERA

di fissare per le Società partecipanti ai Campionati professionistici le date con i termini perentori per l'eventuale presentazione delle domande di fusione relative al Campionato 2007/2008:

- ◆ **Serie A** – dal termine della stagione regolare ed entro e non oltre le ore 18.00 del giorno antecedente alla presentazione della domanda di ammissione o permanenza alla Lega competente.
- ◆ **Legadue** – dal termine del Campionato ed entro e non oltre le ore 18.00 del **19** giugno 2007.

L'istituto della fusione non si applica alla Società neo promosse aventi diritto alla partecipazione al Campionato 2007/2008 di Legadue.

Si precisa comunque, che le Società che avranno richiesto tale istituto saranno obbligatoriamente tenute a rispettare le condizioni ed i termini previsti per l'ammissione ai Campionati professionistici 2007/2008 contenute nella delibera n. 267/07.

DELIBERA N.270

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il calendario relativo alle gare della fase semifinale di Coppa Italia 2007- B Eccellenza Maschile che si disputeranno il 5 aprile 2007 a Milano;

considerata la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Pallacanestro di ricorrere alla giustizia veloce di un Giudice Unico;

tenuto conto dell'esigenza di abbreviare i tempi necessari per la suddetta attività a causa del breve lasso di tempo intercorrente tra le gare che dovranno disputarsi nella suddetta fase;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

demandare ad un Giudice Unico la competenza in materia disciplinare e contenziosa in ordine alle gare della fase semifinale di Coppa Italia 2007- B Eccellenza Maschile a condizione di preventiva rinuncia all'impugnativa da parte delle società interessate.

DELIBERA N.271

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto con particolare riguardo l'articolo 5 dello Statuto federale nel quale si disciplina l'istituto del vincolo sportivo;

visti gli articoli 175 e successivi del Regolamento Organico, disciplinanti lo scioglimento del vincolo sportivo degli atleti del settore maschile;

considerata la proposta di modifica avanzata dalla G.I.B.A. in merito alle procedure di scioglimento del vincolo sportivo per gli atleti del settore maschile che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, con la quale si propone di eliminare le attuali disparità esistenti tra gli atleti nati nel 1974 e 1975 e gli

atleti nati negli anni 1973 e precedenti, con particolare riferimento agli oneri dovuti a titolo di contributo di tesseramento maggiorato;

preso atto che in virtù delle osservazioni della G.I.B.A. di cui sopra, si è svolta una riunione, presso la sede federale, alla presenza di tutte le componenti interessate e che al termine della stessa è stato redatto un documento riassuntivo nel quale è stata formulata una proposta di parziale modifica delle procedure previste per lo scioglimento del vincolo sportivo per tutti gli atleti over 32 nel quale viene eliminata ogni difformità di trattamento relativa al contributo di tesseramento maggiorato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che le somme dovute per il tesseramento a titolo di "Contributo" e "Contributo maggiorato", così come stabilito la scorsa stagione sportiva per i nati nel 1975 e precedenti vengono modificate negli importi e nella denominazione, rientrando in un unico "contributo maggiorato" per tesseramento.

Il "contributo maggiorato" non sarà dovuto solo qualora il tesseramento venga richiesto dalla società per la quale l'atleta era tesserato a titolo definitivo al momento dello svincolo.

I NUOVI IMPORTI PER CONTRIBUTO MAGGIORATO SONO:

- SERIE Becc.	€ 3.500,00
- SERIE B	€ 3.000,00
- SERIE C	€ 2.500,00
- SERIE C2	€ 1.000,00
- SERIE D	€ 500,00

Le modalità di erogazione del contributo maggiorato ed i rispettivi destinatari dello stesso saranno definiti con apposito Comunicato Ufficiale.

DELIBERA N.272

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 159 del Regolamento Organico;

prese in esame le istanze presentate dai Sigg.ri: Mosneagu Constantin, di cittadinanza rumena e residente in provincia di Viterbo; Ndayisnimiye Isaie, di cittadinanza ruandese e residente in provincia di Lucca; Jizdan Adelina, di cittadinanza moldava e residente in provincia di Lucca, con le quali è stata richiesta l'autorizzazione ad essere tesserati in qualità di arbitri e ufficiali di campo per le corrispondenti province di appartenenza;

visto che gli istanti non sono nella possibilità di presentare il certificato di stabile residenza in Italia, come previsto dal sopracitato articolo 159 del Regolamento Organico, a causa di problemi burocratici, ma hanno

presentato in sostituzione, all'attenzione della Segreteria del Comitato Italiano Arbitri, documenti sufficienti ad attestare il regolare soggiorno e la domiciliazione nel territorio italiano;

visto l'articolo 32 dello Statuto federale;

considerato che l'eventuale accoglimento dell'istanza rappresenta una deroga a quanto previsto dai Regolamenti federali e pertanto necessita dell'approvazione del Consiglio Federale;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

DELIBERA

autorizzare i Sigg.ri Mosneagu Constantin, Ndayisimiye Isaie ed Jizdan Adelina ad essere tesserati CIA per le rispettive province di appartenenza.

DELIBERA N.273

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che l'attività sportiva di allenatore di pallacanestro, richiede oggi, un grado di professionalità che può essere raggiunto solo attraverso un costante e corretto aggiornamento, anche al fine di allineare agli standard europei la qualità delle prestazioni rese dagli allenatori tesserati FIP;

ritenuto che un livello qualitativo soddisfacente può essere raggiunto solo attraverso l'introduzione in forma obbligatoria, per gli allenatori tesserati FIP, della partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal FIP anche attraverso e/o presso i Comitati Territoriali;

udito in merito il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori;

esaminata la proposta presentata dal Comitato Nazionale Allenatori con la quale si introduce, dal prossimo anno sportivo, l'obbligo per tutte le categorie di allenatori di partecipare almeno ad uno stage di aggiornamento;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- introdurre, a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'obbligo per tutti gli allenatori di prendere parte almeno ad uno stage di aggiornamento per la rispettiva categoria, organizzato a livello territoriale;
- gli allenatori che non rispetteranno tale obbligo, non potranno effettuare il tesseramento gare per la stagione sportiva successiva;
- dare mandato al Comitato Nazionale Allenatori di definire le modalità di attuazione dei corsi di aggiornamento anche dando direttive ai Comitati Territoriali.

DELIBERA N.274

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso in esame il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Giocatori Professionisti di Pallacanestro approvato in data 23 maggio 2003 con delibera n. 45 assunta dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 329 nella riunione del 30-31 maggio 2003 e successivamente modificato dal Consiglio Federale con delibera n. 336 nella riunione del 16 – 17 aprile 2004 e delibera n. 244 nella riunione del 10 dicembre 2005;

considerata la richiesta della Commissione Esecutiva dei Procuratori di fissare la data di una nuova sessione d'esame per gli aspiranti Procuratori per il giorno 29 maggio 2007;

tenuto conto del notevole intervallo temporale intercorso dalla precedente sessione d'esame;

considerato il disposto dell'art. 4 comma 1 del Regolamento dei Procuratori che prevede a carico degli aspiranti procuratori l'onere del versamento di una tassa d'esame per la partecipazione allo stesso;

preso atto della indicazione della suddetta Commissione di determinare l'importo della tassa d'esame in Euro 150,00 (centocinquanta/00);

ravvisata la necessità di fissare la data di una nuova sessione d'esame per gli aspiranti procuratori;

ritenuta meritevole di accoglimento l'indicazione della Commissione in ordine all'importo della tassa d'esame;

DELIBERA

fissare la data per la prossima sessione d'esame per gli aspiranti Procuratori di Giocatori Professionisti per il giorno 29 maggio 2007;

determinare l'importo della tassa d'esame in Euro 150,00 (centocinquanta/00);

demandare alla Commissione Esecutiva dei Procuratori il compito di comunicare i tempi e le modalità per la partecipazione all'esame.

DELIBERA N.275

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Cosenza Sig. Rito Vuono, in data 22 febbraio 2007, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Cosenza;

- sentito il parere del Consulente Informatico;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Cosenza, Sig. Rito Vuono, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Cosenza.

DELIBERA N.276

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Pavia Sig. Luigi Ottobrini, in data 3 febbraio 2007, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Pavia;
- sentito il parere del Consulente Informatico;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Pavia, Sig. Luigi Ottobrini, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Pavia.

DELIBERA N.277

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Campania, Sig. Gianni Del Franco, in data 08 marzo 2007, relativa alla richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede e alla stipula del relativo contratto di locazione presso i locali siti in Piazza G. D'Annunzio n. 31, Napoli di proprietà della Sig.ra Bianca Di Meglio;

- preso atto della proposta del contratto di locazione formulata dal proprietario dei sopra indicati locali, al costo annuale di € 16.800,00 (oltre le spese condominiali);
- preso atto che il contratto è a valere dal 1 maggio 2007 e che, per legge, deve essere registrato entro trenta giorni;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Campania, Sig. Gianni Del Franco, Funzionario Delegato per la stipula con la Sig.ra Bianca Di Meglio del contratto di locazione dei locali siti in Piazza G. D'Annunzio n. 31- Napoli, da adibire a sede del Comitato Regionale FIP Campania, per un costo annuale di Euro 16.800,00 (oltre le spese condominiali) e al relativo trasferimento della sede.

DELIBERA N.278

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Sassari a seguito delle dimissioni dell'Avv. Giuseppe Pilo nominato con delibera n.104 del 16/9/2006
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale FIP Sassari Sig. Antonio Flumene meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'Avv. Giuseppe Scarpa Giudice Sportivo C.P. Sassari in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Pilo per il quadriennio Olimpico 2005/2008.

DELIBERA N.279

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevata la necessità di effettuare un Torneo Internazionale riservato alla categoria Under 16 maschile, ospitando le delegazioni di Turchia, Spagna e Lettonia;

considerata la disponibilità accordata dalla società Hatria Basket, nella persona del suo Presidente, sig. Luigi Sciarra, ad organizzare ad Atri (TE), dal 6 all'8 aprile la suddetta manifestazione, sostenendo i relativi oneri economici;

vista la proposta di convenzione presentata;

DELIBERA

affidare l'organizzazione del Torneo Internazionale che si svolgerà ad Atri (TE), dal 6 all'8 aprile, al Comitato Organizzatore Hatria Basket, nella persona del suo Presidente, sig. Luigi Sciarra, dando mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la relativa convenzione.

DELIBERA N.280

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la proposta della Commissione Organizzativa Sanitaria, relativa al progetto denominato "PASSAPORTO EMATICO" per la tutela e la salute degli atleti tesserati alla Federazione Italiana Pallacanestro a partire dal Minibasket;

ascoltato il parere del Presidente della Commissione Organizzativa Sanitaria, il Medico Federale dott. Sandro Senzameni, con il quale ritiene tale iniziativa uno strumento utile, di facile utilizzo e che non comporta un impegno di risorse economiche;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento a partire dall'anno sportivo 2007/2008;

DELIBERA

- di accogliere la proposta della Commissione Organizzativa Sanitaria relativa al progetto del "PASSAPORTO EMATICO";
- di autorizzare, dall'anno sportivo 2007/2008, la diffusione del progetto a tutti i tesserati del Minibasket per le categorie PULCINI- PAPERINE- SCOIATTOLI- LIBELLULE - AQUILOTTI - GAZZELLE - ESORDIENTI tramite il sito della Federazione Italiana Pallacanestro www.fip.it e la creazione di una particolare casella di posta elettronica passaporto.atleta@fip.it utilizzabile dagli interessati per l'invio dei documenti relativi al passaporto ematico, compilati dal medico di base dell'atleta che aderiranno facoltativamente al progetto;
- di dare mandato alla Commissione Organizzativa Sanitaria ed al Medico Federale dott. Sandro Senzameni di presentare una relazione dettagliata del progetto, prima dell'inizio dell'anno sportivo 2007/2008, al fine di garantire un risultato ottimale alla iniziativa sotto il profilo della divulgazione, gestione, analisi ed archiviazione dei dati sensibili trattati;
- invitare, infine, la Commissione Organizzativa Sanitaria a presentare, al termine dell'anno sportivo 2007/2008, una relazione sull'esito e sull'andamento dell'iniziativa.

DELIBERA N.281

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame l'istanza presentata dalla CRAS Taranto Soc. Coop Dil. arl (cod. FIP 35446) partecipante al campionato Nazionale di Serie A1/F in merito alla rescissione dello Sponsor principale Pasta Ambra;

considerato che i contraenti sono addivenuti di comune accordo alla risoluzione del contratto;

vista la documentazione presentata dalla Società per utilizzare un nuovo sponsor con la sigla **Levoni**;

visti gli artt. 137 comma 12 e 138 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di rescindere l'abbinamento principale Pasta Ambra presentato dalla Società CRAS Taranto Soc. Coop Dil. arl partecipante al Campionato di Serie A1/F e di autorizzare l'utilizzo del nuovo marchio principale Levoni.

DELIBERA N.282

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata deroga alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
rilevato che i documento e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
<u>051097</u>	AB	CH	A.S.D. DAVIDE BUCCI BASKET	VIA TRIGNINA N. 53 BUCCI MASSIMO	66050 SAN SALVO
<u>051172</u>	CA	RC	A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA	VIA VITTORIO VENETO 2/F DI BERNARDO	89100 REGGIO DI CALABRIA
<u>051118</u>	CM	NA	A.S.D. RED EAGLE POZZUOLI	VIA S. DI GIACOMO 7 GAUDIOSO	80078 POZZUOLI
<u>051165</u>	CM	NA	A.S.D.VIRTUS VOMERO	VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 13 BRONGO	80129 NAPOLI
<u>051180</u>	CM	NA	A.S.D. PROGETTO VIVI BK NAPOLI	VIA NUOVA AGNANO 72	80125 NAPOLI
<u>050990</u>	CM	SA	A.S.D. A. GENOINO	VIA E. DI MARINO 12 LICEO SCIENTIFICO	84013 CAVA DE TIRRENI
<u>051124</u>	EM	BO	CIEMME BASKET A.D.	VIA BELLACOSTA 40/3	40137 BOLOGNA
<u>051146</u>	EM	FE	A.S.D. RAPTUS BASKET FERRARA	VIA BONAFINI 7	44100 FERRARA
<u>051064</u>	EM	RE	G.S.D. VIRTUS CASALGRANDE	VIA EUROPA 2	42013 CASALGRANDE
<u>051145</u>	EM	RN	A.S.D. POLISPORTIVA LA FIORITA	VIA DEL DRAGONE	47818 MONTEGIARDINO
<u>051179</u>	LA	RM	A.S.D. ANZIO 10 SPORT	VIA DELLA FORNACE 47	00042 ANZIO
<u>050947</u>	LA	VT	A.S.D. GHOSTS BASKET TUSCANIA	VIA PAPA MARTINO 7 SANSONE GABRIELE	01017 TUSCANIA
<u>051036</u>	LI	SV	A.S.D. PALL.FORTITUDO SAVONA	VIA SAREDO 17/4 MORANDO SANDRO	17100 SAVONA
<u>050921</u>	LO	BG	ASD POL. ORATORIO BAGNATICA BK	PIAZZA LIBERTA' 3	24060 BAGNATICA
<u>051144</u>	LO	MI	A.D. POL. AZZURRA MILANINO	VIA LAURO 2	20095 CUSANO MILANINO
<u>051173</u>	LO	MI	MASSASPORT A.S.D.	PIAZZA CAVOUR 3	20121 MILANO
<u>051104</u>	PI	BI	A.S.D. VIRTUS CHIAVAZZA	VIA CODA 36 BIS PALESTRA G. SARSELLI	13900 BIELLA
<u>050974</u>	PI	TO	A.POL.D. NUOVO MONCALIERI 1975	LARGO PASTRENGO 3 BIS CASCINA NONNA MARIUCCIA	10024 MONCALIERI
<u>051123</u>	PU	BA	A.S.D. NEW BASKET GRAVINA	VIA RAVENNA 12	70024 GRAVINA IN PUGLIA
<u>051171</u>	PU	BA	ASD POL. BASKET & CALCIO A 5	VIA DELL'AQUILA 6 OLIVIERI	70037 RUVO DI PUGLIA
<u>051178</u>	PU	BA	A.S.D.VIRTUS CESTISTICA CORATO	VIA A. MORO, 41 CASELLA POSTALE 23 CHIUSA	70033 CORATO
<u>050996</u>	PU	FG	A.D. SUNSHINE BK TEAM VIESTE	VIA ANTICO PORTO AVIANE 16 VIESTE PASQUALE	71019 VIESTE
<u>051062</u>	PU	LE	A.S.D. SUD BASKET SYSTEM	VIA VITTORIO EMANUELE III, 41	73057 TAVIANO
<u>051111</u>	PU	TA	A.S.D. LARA BASKET	VIA BENEDETTO CROCE 6/B	74023 GROTTAGLIE
<u>051122</u>	PU	TA	A.S.D.DREAM TEAM TARANTO	VIA ETTORE D'AMORE 47 DOTT. VITO MASTROLEO	74100 TARANTO
<u>051182</u>	PU	TA	A.S.D.NUOVA ITRIA	VIA GENOVESI, 15 STUDIO CARAMIA	74015 MARTINA FRANCA
<u>051072</u>	SO	AG	A.S.D. RACALMUTO H. E BASKET	VIA M. A. ALAIMO N. 4	92020 RACALMUTO
<u>051022</u>	SO	CT	A.S.D. MENS SANA MASCALUCIA	VIA G. D'ANNUNZIO 53	95030 MASCALUCIA
<u>051082</u>	SO	CT	ASD PROGETTO Bk TREMESTIERI	VIA RAVANUSA N. 48 CARRUBBA	95030 TREMESTIERI ETNEO
<u>051181</u>	SO	CT	A.S.D. S. ANTONIO	VIA COROLO SNC	95100 CATANIA
<u>050934</u>	SO	PA	A. S. DIL. FORTITUDO PALERMO	CROCI SSO PIETRATAGLIATA 5/B DELIZIA ALESSANDRA	90100 PALERMO
<u>050982</u>	SO	TP	A.S.D. FORTITUDO ALCAMO	VIA G. GOZZANO N. 22 SERRA	91011 ALCAMO
<u>051049</u>	TN	TN	FOLGARIA BASKET 2006	FRAZ. PELTRERERI 5	38064 FOLGARIA
<u>051176</u>	TN	TN	RONZONE PALL. A.S.D.	VIA MALOSCO 2	38010 RONZONE
<u>051007</u>	TO	AR	A.S.D. PALLACANESTRO SBA	VIA FERRARIS 216	52100 AREZZO
<u>051077</u>	VE	BL	ASTRA P. N. A. SEZ. BK A.S.D	VIALE DOLOMITI 21 / D	32014 PONTE NELLE ALPI
<u>051050</u>	VE	PD	A. DIL. DREAM YOUNG TEAM BK F.	VIA COLOMBINA 1 PAVAN ALDO	35134 PADOVA
<u>051143</u>	VE	TV	A.D. G.S. DINAMIS	VIA PELLEGRINI 47	31038 PAESE
<u>051185</u>	VE	VE	A.D. BASKET PRIMADONNA	VIA TERRAGLIO 292 TABACCHERIA CICCARELLO	30174 VENEZIA
<u>051184</u>	VE	VI	PALL. FEMM. VICENZA A.S.D.	CONTRA' PASINI 24	36100 VICENZA

DELIBERA N.283

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera n. 37 assunta dal Presidente Federale in data 14 febbraio 2007 inerente la costituzione della FIP nel procedimento conciliativo promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Polisportiva Studentesca Licata avverso i provvedimenti relativi al proprio tesserato Dario Provenzano e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 37 assunta dal Presidente Federale in data 14 febbraio 2007 con la quale la FIP si costituiva nel procedimento conciliativo promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Polisportiva Studentesca Licata affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori.

DELIBERA N.284

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza di conciliazione promossa innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla società Gruppo Sportivo Antoniano nei confronti della FIP avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Regionale Lombardia relativamente all'incontro del campionato di Promozione G.S. Montello- G.S. Antoniano;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI;

ritenuto quindi di affidare l'incarico di assistenza allo Studio Valori;

DELIBERA

- costituirsi nel procedimento in premessa promosso dalla società Gruppo Sportivo Antoniano nei confronti della FIP avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Regionale Lombardia relativamente all'incontro del campionato di Promozione G.S. Montello – G.S. Antoniano;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro allo Studio Valori.

DELIBERA N.285

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza di conciliazione promossa innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. dalla società ASD Pallacanestro Lucera nei confronti della FIP avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Nazionale relativamente all'incontro del campionato di serie C maschile girone G Zulli Ceramiche Foggia– ASD Pallacanestro Lucera;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI;

ritenuto quindi di affidare l'incarico di assistenza allo Studio Valori;

DELIBERA

- costituirsi nel procedimento in premessa promosso dalla società ASD Pallacanestro Lucera nei confronti della FIP avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Nazionale relativamente all'incontro del campionato di serie C maschile girone G Zulli Ceramiche Foggia– ASD Pallacanestro Lucera;
- affidare l'incarico di assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro allo Studio Valori.

DELIBERA N.286

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Paolo Costanzo, tesserato quale arbitro, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Giarrizzo Patrick, tesserato quale allenatore e dei sig.ri Minardi Alessandro, Vella Orazio, Fusciana Fabio, tesserati quali giocatori per gli asseriti fatti occorsi in data 3 marzo 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di Serie D maschile Thapsos Priolo– PGS Gela;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Paolo Costanzo di adire la M.O. nei confronti dei tesserati Giarrizzo Patrick, Minardi Alessandro, Vella Orazio, Fusciana Fabio per gli asseriti fatti occorsi in data 3 marzo 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di Serie D maschile Thapsos Priolo– PGS Gela.

DELIBERA N.287

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Piergiorgio Scelzo, tesserato quale allenatore, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Paolo Bachin, tesserato quale giocatore per gli asseriti fatti occorsi in data 27 febbraio 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di promozione Tarcento- NBU;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Piergiorgio Scelzo di adire la M.O. nei confronti del tesserato Paolo Bachin per gli asseriti fatti occorsi in data 27 febbraio 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di promozione Tarcento- NBU.

DELIBERA N.288

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Nicola Valenti, tesserato quale arbitro, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Lombardini Alessandro, tesserato quale giocatore, per gli asseriti fatti occorsi in data 5 marzo 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di 2 divisione maschile Corpus et Ratio– A.P. Pall. Varano;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Nicola Valenti, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Lombardini Alessandro, per gli asseriti fatti occorsi in data 5 marzo 2007 in occasione dell'incontro del Campionato di 2 divisione maschile Corpus et Ratio– A.P. Pall. Varano.

DELIBERA N.289

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza del tesserato Malacasa Riccardo, il quale chiede l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria verso i sigg.ri Pedace Marco e Cevolo Chiara, tesserati quali arbitri, per avere, secondo l'istante, gli stessi riportato fatti

non rispondenti alla realtà nell'allegato al referto della gara del 19.01.2007 tra ASD Ferenti Basket e Basket Portuense, che avrebbero secondo l'istante valenza diffamatoria;

considerato che i referti di gara e gli allegati ai referti sono documenti di carattere e contenuto sportivo che vengono utilizzati dai Giudici Sportivi ai fini disciplinari, ma non hanno valenza esterna, né valenza extrasportiva di talché non sussistono gli estremi per concedere l'autorizzazione richiesta;

ritenuto che i tesserati sanzionati in relazione ai fatti occorsi durante le gare e riportati nel referto o nell'allegato al referto hanno a disposizione, al fine di far valere la propria versione, i ricorsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva;

DELIBERA

rigettare l'istanza del tesserato Malacasa Riccardo.

DELIBERA N.290

Il Consiglio Federale

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista l'istanza del tesserato Francesco Binetti, allenatore, con la quale lo stesso richiedeva in deroga a quanto previsto all'art.46 comma 3) R.E. di potersi tesserare già per la corrente stagione sportiva con altra società sportiva diversa da quella con cui si è tesserato in esclusiva per l'anno 2006/07;

considerato che il tesserato ha indicato quale motivo della richiesta la asserita esistenza di un contenzioso con la società per cui è tesserato che gli impedirebbe di continuare a svolgere attività per la società presso la quale si era tesserato per la corrente stagione sportiva;

considerato altresì che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione a corredo;

rilevato che la deroga è atto di carattere eccezionale che può essere concesso, dopo la valutazione del caso singolo da parte del Consiglio federale, solo per situazioni che rivestano, appunto, il carattere della eccezionalità oggettiva, caratteristica che non si rinviene nella istanza del tesserato Francesco Binetti atteso che le situazioni di contenzioso possono essere risolte attraverso il ricorso alla giustizia sportiva e/o ordinaria;

ritenuto che per tali motivi non vi siano i presupposti per la concessione della deroga;

DELIBERA

respingere l'istanza del tesserato Francesco Binetti di deroga all'art 46 comma 3) R.E.

DELIBERA N.291

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista l'istanza del tesserato Marco Guerriero, allenatore, con la quale lo stesso richiedeva in deroga ai vigenti regolamenti di potersi tesserare già per la corrente stagione sportiva con altra società sportiva diversa da quella con cui si è tesserato in esclusiva per l'anno 2006/07;

considerato che il tesserato ha indicato quale motivo della richiesta esigenze di carattere personale non meglio specificate, che gli impedirebbero di continuare a svolgere attività per la società presso la quale si era tesserato per la corrente stagione sportiva;

considerato altresì che l'istante non ha prodotto alcuna documentazione a corredo;

rilevato che la deroga è atto di carattere eccezionale che può essere concesso, dopo la valutazione del caso singolo da parte del Consiglio federale, solo per situazioni che rivestano, appunto, il carattere della eccezionalità oggettiva, caratteristica che non si rinviene né è stata sostanzialmente allegata nella istanza del tesserato Marco Guerriero ;

ritenuto che per tali motivi non vi siano i presupposti per la concessione della deroga;

DELIBERA

respingere l'istanza del tesserato Marco Guerriero.

DELIBERA N.292

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 115 del Regolamento Organico nel quale viene stabilita la data ultima per la prima affiliazione;

visto l'articolo 120 del Regolamento Organico con il quale si prevede il termine ultimo per il rinnovo dell'affiliazione;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo 115 del Regolamento Organico avanzata dall'Ufficio Affiliazioni, con la quale richiede di modificare il termine ultimo previsto per la prima affiliazione adeguandolo al termine ultimo previsto per il rinnovo dell'affiliazione come disciplinato dall'articolo 120 del Regolamento Organico;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 115 del Regolamento Organico, come segue:

Art. 115 - Domande di affiliazione (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare **di persona o mediante fax la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine perentorio del 28 febbraio al Comitato Regionale competente per territorio** ~~al Consiglio Federale la domanda di nuova affiliazione unitamente all'atto costitutivo e statuto, all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine massimo del 15 marzo successivo.~~

~~I moduli,~~ **La domanda,** debitamente compilata e firmata in ogni ~~loro~~ **sua** parte, **e gli altri documenti debbono essere saranno** inoltrati **dal Comitato Regionale** all'Ufficio Affiliazioni della Federazione in ~~di~~ **Roma che li sottoporrà all'attenzione del primo Consiglio Federale utile per le deliberazioni di accoglimento o rieiezione.**

[2] La domanda deve contenere:

- a) esatta denominazione;
- b) esatta **indicazione dell'ubicazione della** sede sociale, che deve essere unica;
- c) designazione del legale rappresentante (presidente) della Società e relativa firma autentica;
- d) designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;
- e) composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
- f) **l'accettazione dell'obbligo di accettare** incondizionato **all'assoggettamento** alla clausola compromissoria prevista dall'art.44 dello Statuto.

[3] La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

DELIBERA N.293

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 32 e seguenti del Regolamento Esecutivo, nei quali si disciplinano le modalità di tesseramento delle giocatrici di cittadinanza straniera o italiana, provenienti o provenute da Federazione o Paese straniero;

esaminata la proposta di modifica degli articoli 32, 34, 35 e 36 del Regolamento Esecutivo avanzata dalla LegA Basket Femminile, con la quale richiede di prevedere l'aumento del numero di tesseramenti possibili, abolire le sostituzioni e prevedere le modalità di iscrizione a referto ed utilizzo in campo;

preso atto del parere favorevole del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, gli articoli 32, 35 e 36 e abrogare l'articolo 34 del Regolamento Esecutivo, come segue:

Art.32 Modalità di tesseramento (delibera n. 89 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 37 Presidente 05/12/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" di giocatrici, provenienti o provenute da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.

Le società partecipanti al Campionato di Serie A/1 Femminile possono tesserare fino ad un massimo di **6** ~~3~~ **giocatrici di nazionalità estera e/o di doppia cittadinanza** ~~provenienti da Federazione Straniera di cui:~~

- ~~• almeno 1 giocatrice Europea tesserabile F.I.B.A.~~
- ~~• massimo 2 giocatrici appartenenti a Paesi Extracomunitari.~~

~~Il tutto è subordinato al~~ **nel rispetto del** numero dei visti d'ingresso annualmente assegnato.

Nel computo dei sei tesseramenti di atlete di nazionalità estera sono considerate anche le atlete con doppia cittadinanza che non abbiano i requisiti previsti dall'art.10, comma 4 R.E.

~~Dette giocatrici~~ **Possono essere iscritte a referto e schierate in campo, anche contemporaneamente, massimo 4 atlete di nazionalità estera e/o di doppia cittadinanza di cui extracomunitarie fino ad un massimo di due** per ciascuna gara.

Si possono schierare in campo contemporaneamente fino ad un massimo di tre atlete di nazionalità estera e/o con doppia cittadinanza.

La F.I.P., nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.

Le giocatrici extracomunitarie che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'U.E. di residenza.

~~Il tesseramento di atlete straniere comunitarie è equiparato, per il Campionato di Serie A1 Femminile, a quello delle atlete extracomunitarie.~~

Limitatamente all'attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di serie A/1 potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla U.E. in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla F.I.B.A.

Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppa di un'altra società italiana od estera che partecipi ai campionati F.I.B.A.

Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice non **elimini il nominativo dalla lista di coppa, comunicandolo alla F.I.B.A., unitamente alla restituzione della licenza "B"** ~~venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.~~

[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate presso la F.I.P. in originale o per fax presso gli uffici della LegA Basket Femminile entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la giocatrice e comunque entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la seconda giornata di campionato.

~~Le società che non abbiano provveduto al tesseramento delle giocatrici straniere entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non oltre le date previste~~

~~dall'art. 34 R.E. In tal caso dette atlete non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.~~

~~La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla seconda giornata di Campionato.~~

I documenti da inviare alla **FIP e alla Lega** sono i seguenti:

- a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed invalidità permanente;
- c) fotocopia leggibile del passaporto;
- d) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della **ricevuta della raccomandata A/R inviata alla prenotazione rilasciata dalla Questura competente;**
- e) copia della ricevuta **che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti della raccomandata A/R.**

Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento della F.I.P., anche via fax, entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

[4] L'Ufficio Tesseramento della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax alla Società interessata e alla Lega.

~~[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E.~~

~~I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.~~

Il modulo di tesseramento non può essere né annullato né sostituito.

[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.

La F.I.P. comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.

Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui ai comma precedenti dovranno preventivamente avvertire l'Ufficio Tesseramento della F.I.P. entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.

[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 34 Sostituzione delle giocatrici - ABROGATO - (delibera n.90 C.F. 18/05/1999 - delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 - delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 - delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004 - delibera n. 313 C.F. 20/02/2005)

~~[1] Fermo restando i limiti stabiliti dall'art. 32 comma 1, le Società possono effettuare tre tagli e tre reintegri. I termini entro i quali le Società possono effettuare tali tagli e reintegri vengono annualmente fissati nelle Disposizioni Organizzative Annuali.~~

~~[2] Per il riutilizzo di una giocatrice già sostituita è sufficiente che la Società faccia pervenire comunicazione, con indicazione della giocatrice sostituita, alla F.I.P. ed alla Lega entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.~~

~~[3] L'istanza per la sostituzione deve essere rivolta alla Presidenza Federale e la documentazione per il tesseramento deve essere presentata alla Lega per l'immediato inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, con le stesse modalità e termini previsti nell'art. 32 R.E.~~

~~[4] In pendenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione non è ammessa l'utilizzazione in gare ufficiali di campionato della giocatrice straniera tesserata in sostituzione della giocatrice sanzionata.~~

~~[5] Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.~~

~~[6] Resta fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare come da regolamento la sanzione inflittale.~~

~~[7] Nel caso di decesso, la Società ha la facoltà di procedere al tesseramento sostitutivo di altra giocatrice straniera, previa autorizzazione della Presidenza Federale da richiedere entro 15 giorni dal verificarsi del luttuoso evento, unendo alla richiesta la relativa documentazione.~~

Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (delibera n.13 C.F. 26/07/2004)

~~[1] Le giocatrici di cittadinanza provenienti da Federazioni straniere iscritte a referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia o per altre manifestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non tesserate a norma del precedente art.32 R.E., sono considerate tesserate ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.~~

~~[2] Le squalifiche eventualmente inflitte vengono scontate nelle successive gare di Coppa Italia, di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali e, in caso di mancato successivo tesseramento, la Società che ha utilizzato la giocatrice non tesserata non potrà utilizzare altra giocatrice proveniente da Federazione straniera per il numero di gare per le quali la giocatrice non tesserata è stata squalificata. Resta comunque fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare la sanzione inflittale se successivamente tesserata anche per altra Società.~~

Art. 36 Trasferimento delle giocatrici (del. C.P. n. 13/98 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[1] Esclusivamente tra le Società di Serie A1 è consentito il trasferimento di giocatrici straniere, tesserate senza visto, entro il termine previsto per il primo periodo suppletivo, fermi restando i movimenti a disposizione.

~~[1] [2] Per le giocatrici di cittadinanza provenienti da Federazione straniera qualunque sia la nazionalità, tesserate per una società di Serie A/1 Femminile, non è consentito il prestito nel corso del campionato. Non è, altresì, consentito avvalersi delle norme che disciplinano i tesseramenti suppletivi di cui agli artt. 40 R.E. e seguenti.~~

~~[2] [3] Le giocatrici di cittadinanza straniera che alla data del 30 giugno di ciascun anno sportivo non siano state ritesserate dalla società di provenienza potranno essere tesserate per altra società, previo rilascio del nulla osta da parte della società di provenienza.~~

~~[3] [4] Le stesse giocatrici, in mancanza del nullaosta, non potranno essere trasferite ad altra società italiana per un periodo di tre anni. Trascorso il suddetto periodo, le giocatrici saranno tesserabili senza alcun nulla osta. Qualora l'atleta straniera ottenga dalla società italiana di provenienza di svolgere attività' all'estero, la giocatrice stessa che intenda tesserarsi, prima che siano trascorsi i tre anni previsti, per una società italiana, dovrà ottenere il nullaosta della società italiana di provenienza.~~

~~[4] [5] La Legabasket femminile provvede a compilare entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, dandone comunicazione scritta alle società di A1, l'elenco delle giocatrici vincolate dal diritto di trattativa per il trasferimento soggetto a nulla osta, con specifico regolamento della stessa Legabasket Femminile.~~

~~[5] [6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che abbiano perso il diritto a partecipare al Campionato di Serie A1.~~

~~[6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione a norma dell'art. 34 R.E.~~

DELIBERA N.294

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 104 del Regolamento Esecutivo nel quale vengono disciplinate le modalità di ripescaggio delle squadre così dette "riserva";
- esaminata la proposta di modifica dell'articolo 104 del Regolamento Esecutivo avanzata dal Settore Agonistico;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 104 del Regolamento Esecutivo, come segue:

Art. 104 Classificazione delle riserve (delibera n.77 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 105** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 - delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004 - delibera n.230 C.F. 10/12/2005)

[1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'articolo 103 del R.E. Pertanto le Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare. ~~La sola fidejussione, o l'integrazione della stessa, per i campionati ove è previsto, dovrà essere presentata entro i 10 (dieci) giorni successivi la comunicazione dell'avvenuto ripescaggio. In difetto l'Organo Federale competente procederà ad un ulteriore ripescaggio.~~

Le Società dovranno, inoltre, indicare i gironi in cui non intendono essere ripescate.

Il Settore Agonistico, nel caso di vacanze in organico in uno o più gironi, inviterà per il ripescaggio esclusivamente le società iscritte nella classifica delle squadre "riserva" che non abbiano ricusato il ripescaggio in detti gironi.

[2] L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:

- a) le squadre meglio classificate delle retrocesse nei vari gironi;
- b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;
- c) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse dei singoli gironi;
- d) nell'eventualità di squadre retrocesse o non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente, consultabile a richiesta, dalle società interessate.

[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l'Organo Federale competente, non appena si rende disponibile un posto nell'organico del girone, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone, dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell'eventuale società appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.

Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in considerazione il criterio della vicinanza geografica.

[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva" devono documentare la disponibilità, nell'ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare. Qualora venisse indicato un campo diverso, lo stesso dovrà essere limitrofo al comune di residenza e localizzato nella stessa provincia. In caso di ripescaggio la società dovrà chiedere, all'Organo Federale competente, unitamente

all'accettazione di partecipare al campionato, il trasferimento provvisorio di attività (art.136 R.O.) per il comune dove è situato il campo di gioco.

Una società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al campionato, verrà sostituita in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.

[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

~~[6] Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio prima della pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e pertanto la società viene esclusa dalla lista delle squadre riserva.~~

~~Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio dopo la pubblicazione con Comunicato Ufficiale della composizione dei gironi, non è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e la società resta nella lista delle squadre riserva e può essere oggetto di una ulteriore proposta di ripescaggio.~~

[7] **[6]** Prima della pubblicazione a Comunicato Ufficiale dei calendari gara, l'Organo Federale competente, potrà modificare i gironi, sentite le società interessate, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dal reintegro delle squadre rinunciarie o da altre cause.

DELIBERA N.295

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la richiesta di omologazione di nuovi modelli di palloni da minibasket e basket presentata dalle ditte produttrici interessate;
- presi in esame i verbali, redatti dalla Commissione federale preposta, con i quali vengono omologati i nuovi modelli dei palloni minibasket in gomma misura 5 ed i palloni di basket misura 6 e 7 presentati dalle ditte di cui sopra;
- considerata la delibera n.43 assunta dal Consiglio di Presidenza in data 18 giugno 2005 con la quale è stata estesa la validità delle omologazioni per un biennio sportivo;
- ritenuto pertanto di dover integrare gli elenchi dei palloni omologati per l'anno sportivo 2007/2008;

DELIBERA

integrare e ratificare l'elenco ufficiale dei palloni minibasket misura 5, dei palloni misura 6 e dei palloni misura 7, omologati per la stagione sportiva 2007/2008 come di seguito riportato:

PALLONI MISURA 5

GITEX POINT CAERANO DI S. MARCO (TV)

PALLONE SPALDING MOD. TF 150 GOMMA MIS.5

GOMMA

SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)
PALLONE MIKASA MOD.1250 "BIG SHOOT" MIS.5 **GOMMA/NYLON**

ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN MOD. BGR5 GOMMA MIS.5 **GOMMA**

ROEM SPORT ROMA
PALLONE ROEM MOD. GOMMA/NYLON MIS.5 **GOMMA/NYLON**

RUS INTERNATIONAL
PALLONE WILSON MVP MOD. GOMMA/NYLON MIS.5 **GOMMA/NYLON**

PALLONI MISURA 6

ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN MOD. BGF6 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD. BGE6 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD. BGG6 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD. BGR6 **GOMMA**

SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)
PALLONE MIKASA MOD. BDC2000 **CUOIO SINTETICO**

PALLONI MISURA 7

ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN MOD.BGF7 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD.BGE7 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD.BGG7 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MOLTEN MOD.BGR7 **GOMMA**

GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV)
PALLONE SPALDING MOD. TF1000 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE SPALDING MOD. NBA TACK SOFT **CUOIO SINTETICO**

SG & B CAERANO DI S. MARCO (TV)
PALLONE MIKASA MOD. BD2000 **CUOIO SINTETICO**
PALLONE MIKASA MOD. BSL 20 G POWER JAM **CUOIO SINTETICO**

ROEM SPORT ROMA
PALLONE ROEM MOD. GOMMA NYLON **GOMMA/NYLON**

RUS INTERNATIONAL
PALLONE WILSON MOD. REACTION **CUOIO SINTETICO**

DELIBERA N.296

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n. 221 assunta nella riunione del 22-23 ottobre 2005 nella quale si sono stabiliti gli obblighi d'iscrizione a referto del numero minimo di atleti Under per i Campionati Nazionali non professionistici maschili per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;

preso atto che nella delibera di cui sopra veniva esplicitamente previsto che gli obblighi sarebbero stati rivisti in conseguenza di eventuali riforme dei campionati interessati;

constatato l'effettivo cambiamento delle formule dei campionati nazionali maschili non professionistici per la stagione sportiva 2007/2008 rispetto le precedenti;

esaminata inoltre la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede la diminuzione del numero degli Under che devono essere obbligatoriamente iscritti a referto, preso atto degli effetti della normativa in materia di vincolo sportivo;

considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo del Settore Agonistico, espresso nella riunione del 24 febbraio 2007, in merito alla richiesta sopracitata della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

- stabilire che le società partecipanti ai Campionati nazionali maschili non professionistici per la stagione sportiva 2007/2008, avranno i seguenti obblighi:
 - Per le Società partecipanti al Campionato di Serie B/eccellenza, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 3 (tre) Under di cui 1 (uno) nato nel 1985 e seguenti e 2 (due) nati nel 1987 e seguenti;
 - Per le Società partecipanti al Campionato di Serie B, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 4 (quattro) Under di cui 2 (due) nati nel 1985 e seguenti e 2 (due) nati nel 1987 e seguenti;
 - Per le Società partecipanti al Campionato di Serie C, obbligo d'iscrizione a referto di numero minimo 4 (quattro) Under di cui 2 (due) nati nel 1985 e seguenti e 2 (due) nati nel 1987 e seguenti;
- per la stagione sportiva 2008/2009 si confermano i medesimi obblighi, ma con il limite di età degli Under aumentato di un anno.

DELIBERA N.297

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le attuali stesure degli articoli nn. 23 e 24 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori disciplinanti rispettivamente i tesseramenti in forma "IN ESCLUSIVA" e in forma "NON ESCLUSIVA";

esaminata la proposta presentata dal Presidente del Comitato Nazionale Allenatori, Prof. Antonio Pozzati, tendente ad introdurre l'obbligo, in via sperimentale per l'anno sportivo 2007/2008, agli allenatori tesserati per Società Regionali, Provinciali Senior e Giovanili di effettuare solo ed esclusivamente tesseramenti "non in esclusiva";

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire, in via sperimentale per l'anno sportivo 2007/2008, agli allenatori di Società Regionali, Provinciali Senior e Giovanili l'obbligo di effettuare solo ed esclusivamente tesseramenti "non in esclusiva" come disciplinato dall'art. n. 24 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori.

DELIBERA N.298

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'articolo 59 del Regolamento Esecutivo nel quale si prevede che almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia. Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art.71 R.E., è abilitato a farlo.

preso atto che tale "lista", per la stagione sportiva 2005/2006 poteva essere compilata sia manualmente sia in formato elettronico mediante la procedura presente nell'accesso riservato di FIPonline di ogni affiliata;

presa in esame la proposta di modifica regolamentare con la quale la Segreteria degli Organi di Giustizia, richiede che venga posta l'obbligatorietà, per i soli campionati nazionali professionistici e non professionistici, dell'utilizzo

ritenuto della "lista N" in formato elettronico, sottolineandone l'utilità in sede di controllo del tesseramento e conseguente omologazione della gara; necessario prevedere anche la sanzione corrispondente alla elusione dell'obbligo di cui sopra;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- stabilire l'obbligo dell'utilizzo della "lista N" in formato elettronico per tutte le società maschili e femminili che partecipano ai campionati nazionali professionistici e non professionistici e prevedere, per il mancato rispetto di tale obbligo, le seguenti sanzioni:

per la prima volta 25% del massimale;
per la seconda volta 50% del massimale;
per la terza e successive volte 100% del massimale

- dare mandato alla Commissione Carte Federale di predisporre adeguata modifica regolamentare, in collaborazione con la Segreteria degli Organi di Giustizia.

DELIBERA N.299

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto quanto previsto dal Titolo III – artt.71 e seguenti del Regolamento di Giustizia;

considerata la norma con la quale si autorizzano le Società partecipanti ai Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e non professionistici, in caso di ricorso agli Organi di Giustizia di indicare, con le dovute modalità, l'autorizzazione all'addebito nella propria scheda contabile dell'importo relativo al ricorso, come indicato dalla tabelle del Regolamento di Giustizia;

esaminata la proposta presentata dal Settore Agonistico, con la quale, con il favore del Rappresentante della Consulta Nazionale, si richiede di estendere la norma di cui sopra anche per le società partecipanti ai Campionati regionali e giovanili, per questi ultimi limitatamente alla fase regionale o 1ª fase;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che anche le Società partecipanti ai Campionati regionali e giovanili (fasi regionali o 1^a fase) in caso di ricorso agli Organi di Giustizia dovranno indicare, in modo esplicito ed in calce all'istanza stessa, l'autorizzazione all'addebito nella propria scheda contabile dell'importo relativo al ricorso, come indicato dalla tabella del Regolamento di Giustizia. In mancanza di tale dichiarazione, il ricorso o l'istanza di revocazione sarà dichiarata inammissibile.

DELIBERA N.300

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2007-2008 inerenti i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia, i Campionati Giovanili, il Torneo Master;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che la presente delibera integra, per la stagione sportiva 2007/2008, le norme federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2007/2008, così come contenute e redatte in questa pubblicazione che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.301

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerata la propria delibera n. 300, assunta nell'odierna riunione, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno 2007/2008;
- ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle Società non professionistiche per l'anno sportivo 2007/2008;

DELIBERA

- emanare le Disposizioni riguardanti i contributi a carico delle Società non professionistiche per l'anno sportivo 2007/2008 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

➤ n. 663 del 26.03.2007 – Consiglio Federale n. 7 -	Contributi a carico delle Società non professionistiche anno sportivo 2007/2008
---	---

che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 26 marzo 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

